


ORGANISMO DI VIGILANZA

6					
5					
4					
3	AGGIORNAMENTO NORMATIVO	16/03/21	RSGI 	ODV 	AU 
2	REV. CAMBIO A.U.	25/02/19	RSGI 	ODV 	AU 
1	REV. DEF.	15/11/18	RSGI	ODV 	AU 
0	PRIMA EMISSIONE	25/07/17	RSGI	ODV	AU 
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Approvato	Ratificato

INDICE

1 Individuazione e compiti dell'Organismo di Vigilanza	3
2 Composizione e meccanismi di elezione, sostituzione e sospensione dei componenti	6
3 Periodicità e modalità di convocazione	7
4 Piano di attività	7
5 Modalità di svolgimento delle riunioni	9
6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	10
7 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	12
8 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	13

1 Individuazione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente, l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001 di "autonomi" poteri di iniziativa e controllo".

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila, attraverso le funzioni interessate:

- sull'osservanza del Modello da parte delle funzioni interessate di VALORI SCARL e sul relativo aggiornamento;
- sull'effettiva efficacia e capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello e dei processi di controllo, proponendo all'Amministratore Unico e alle funzioni interessate, sulla base di verifiche e laddove se ne riscontri l'esigenza, le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno dell'azienda e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative o nuove interpretazioni giurisprudenziali;
 - sull'effettiva formazione del personale con riguardo al Modello, alle procedure, al Decreto e alla normativa da questo richiamata.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, ha il compito di:

- assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi di VALORI SCARL, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose ai sensi del

Decreto, attraverso la valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali di controllo rilevanti nonché la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli organi di governo aziendali sia alle normative interne ed esterne;

- curare l'aggiornamento del Modello e delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, e formulare osservazioni e suggerimenti in proposito con le modalità di segnalazione innanzi definite, verificando l'attuazione ed efficacia delle soluzioni proposte;
- richiedere che le funzioni dell'azienda competenti instaurino gli eventuali procedimenti disciplinari, ai sensi di legge e di contratto collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico;
- predisporre, tramite le funzioni dell'azienda competenti, un efficace sistema di comunicazione interna che, garantendo la massima riservatezza e tutela del segnalante, permetta a tutti coloro che vengano a conoscenza di situazioni illecite, nonché di situazioni non conformi al modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico adottati, di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia rilevante ai fini del Decreto quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle emergenti da:
 - risultanze dell'attività di controllo;
 - anomalie o tipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività;
 - decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o Dipendenti per procedimenti relativi a reati previsti dal Decreto;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- modifiche organizzative/procedurali riferibili al Decreto.

Nello svolgimento della propria attività di controllo, l'Organismo di Vigilanza si avvale dell'ausilio di una funzione interna e/o esterna all'azienda specializzata in attività di Auditing, seguendo appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati dalla stessa in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di audit.

A seguito dell'attività della funzione Auditing, l'Organismo di Vigilanza analizza il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono segnalati ai responsabili delle funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci l'applicazione delle regole.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di chiedere alla funzione Auditing di inserire nei propri protocolli di controllo verifiche specifiche volte, in particolare per le Aree a Rischio, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Nell'adempimento della propria funzione l'Organismo di Vigilanza, ha accesso, tramite le funzioni aziendali, a tutte le attività svolte dall'azienda e alla relativa documentazione.

In caso di attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti per il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere anche alle attività svolte da tali soggetti.

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza viene attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal modello in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate.

2 Composizione e meccanismi di elezione, sostituzione e sospensione dei componenti

L'Organismo di Vigilanza è istituito con determina dell'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza è composto da soggetti in grado di assicurarne un adeguato livello di onorabilità, professionalità e continuità di azione, aventi, tra l'altro, il compito di valutare l'adeguatezza del Modello e del Codice Etico adottati da VALORI SCARL, nonché di vigilare sul loro funzionamento ed osservanza, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto e s.m.i..

L'organismo di Vigilanza è di tipo monocratico ed il componente dell'Organismo di Vigilanza è stato individuato nell'Avv. Luca Parmeggiani.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è stata resa nota al soggetto nominato e da questi formalmente accettata con declaratoria scritta di assenza di cause ostative e/o di ineleggibilità. L'avvenuto conferimento dell'incarico è stato successivamente comunicato a tutti i livelli aziendali.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e della risorsa umana dedicata:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato l'Amministratore Unico potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un membro ad interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici

poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'Amministratore Unico sentito il parere del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui uno l'Organismo di Vigilanza monocratico venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità con la carica, l'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale procede alla sua sostituzione.

L'Organismo di Vigilanza è in funzione permanente.

L'Amministratore Unico, all'atto di nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico, determina la durata della carica.

I componenti dell'Organismo sono immediatamente rieleggibili.

La remunerazione spettante all'Organismo è stabilita all'atto della nomina dall' Amministratore Unico.

3 Periodicità e modalità di convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno trimestralmente, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno dei soggetti portatori di deleghe.

In linea di principio, l'Organismo di Vigilanza è convocato dal proprio Responsabile con almeno cinque giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza), mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

L'Amministratore Unico ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

4 Piano di attività

Le attività di verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza sono formalizzate in un Piano delle Attività. Sebbene la redazione di un piano non sia espressamente richiesta dal decreto, si conviene che un calendario delle attività previste, con relativo dettaglio della natura e dell'ampiezza dei singoli interventi, agevoli la periodica relazione dell'Organismo di Vigilanza con gli organi aziendali.

Il piano di attività è basato sull'analisi dei rischi, al fine di determinare le priorità, a tal proposito di considerano le informazioni relative a:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito delle loro attività di controllo di linea, dai quali possono emergere fatti, atti o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo di linea poste in essere per dare attuazione al Modello.

Nello specifico, del piano finalizzato alla verifica del funzionamento e dell'osservanza del Modello, occorre compiere una distinzione tra rischio inerente e rischio residuo.

Il rischio inerente è la risultanza del processo periodico di valutazione del rischio finalizzato ad individuare, comprendere e descrivere le attività sensibili a rischio – reato.

Il rischio residuo è l'effetto netto dell'applicazione di controlli e presidi adeguati (ovvero astrattamente idonei a gestire lo specifico rischio di commissione reato) ed efficaci (ovvero che abbiano manifestato nel concreto di funzionare e di essere rispettati).

Sulla base di quanto sopra definito si sottolinea che nella redazione del Piano di Attività da parte dell'Organismo di Vigilanza occorre compiere:

- la valutazione del rischio inerente la quale tiene conto dell'integrazione nel Modello del numerus clausus di reati – presupposti da parte del legislatore, nonché delle significative modifiche organizzative o a seguito dei risultati della periodica attività di auto – valutazione da parte della direzione aziendale;
- la valutazione del rischio residuo, anche sulla base dei flussi informativi periodici ed in risultanza delle attività di verifica condotte precedentemente.

Il processo di pianificazione deve definire gli obiettivi, la programmazione delle attività, il budget di spesa e di risorse e le esigenze di reporting nei confronti degli organi istituzionali. Il Piano delle Attività si articola ulteriormente nel dettaglio della programmazione delle attività, la quale deve prevedere:

- le attività da svolgere;
- il periodo;
- la stima del tempo richiesto.

5 Modalità di svolgimento delle riunioni

Per la validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere presenti tutti i componenti del medesimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Responsabile.

Il Responsabile dà esecuzione alle delibere approvate direttamente o tramite le competenti Funzioni di VALORI SCARL e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà, inoltre, di invitare alle proprie riunioni l'Amministratore Unico e persone estranee che facciano parte o meno di VALORI SCARL

In particolare, potranno presenziare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza consulenti, tecnici e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche, di VALORI SCARL, chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare, su espresso invito dell'Organismo medesimo, anche i componenti del Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di VALORI SCARL ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Tutte le comunicazioni andranno indirizzate alla mail dedicata dell'Organismo odv@valoriscarl.it.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Unità eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001 o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza;
- i consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di VALORI SCARL effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- in caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza, verificando quanto esse appaiano dettagliate e verosimili;

In caso di mancata canalizzazione verso l'Organismo di Vigilanza da parte del superiore gerarchico o, comunque, nei casi in cui il dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione può essere fatta direttamente all'Organismo di Vigilanza.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di VALORI SCARL o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli organi societari, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Collaboratori Esterni devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001 qualora tali indagini coinvolgano VALORI SCARL o suoi Dipendenti od organi societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti o dagli Amministratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- notizie esaustive in relazione ai procedimenti disciplinari svolti per illeciti disciplinari che comportino la sospensione del servizio e del trattamento economico, ovvero sanzioni più gravi.

Infine, tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni relative alla commissione di reati o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole di condotta elaborate da VALORI SCARL e contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico possono effettuare segnalazioni spontanee all'Organismo di Vigilanza.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza, se del caso, propone, tramite le funzioni di VALORI SCARL competenti, all'Amministratore Unico eventuali modifiche della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

Le informazioni, segnalazioni e report sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per un periodo di dieci anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, del Collegio Sindacale e degli Amministratori.

7 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza è direttamente nominato dall'Amministratore Unico di VALORI SCARL, al quale risponde.

Tale soluzione risponde all'esigenza di garantire all'organismo un riporto gerarchico il più elevato possibile per fini di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura aziendale nel suo complesso.

Questa collocazione garantisce inoltre un più efficace supporto al vertice esecutivo nell'attività di monitoraggio del sistema di controllo interno, ridimensionando il problema del conflitto di interessi tra il ruolo dell'Organismo e quello del vertice esecutivo aziendale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

- **continuativa**, nei confronti dell'Amministratore Unico;
- **semestrale**, nei confronti del Collegio Sindacale;

Si prevede, inoltre quanto segue:

- alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'Amministratore. L'Amministratore Unico procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni;
- alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i Sindaci e l'Amministratore Unico. Il Collegio sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito l'Amministratore Unico, i provvedimenti opportuni.

8 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione, opportunamente registrata, dell'Organismo di Vigilanza stesso.